



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 10 Gennaio 2010

Prot. n. 03/2010

AL MINISTRO DELL' INTERNO
ON.le Roberto MARONI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO
Sen. Francesco Nitto PALMA

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE/
Prefetto Francesco Paolo TRONCA

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI

AL DIRETTORE CENTRALE PER LE
RISORSE UMANE
Dott. ssa Carla CINCARILLI

Oggetto: **RICHIESTA DI MODIFICA DELL ART. 33 D.LGS. 217/05 SU DECORRENZA PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO .**

Come è noto l' art. 33 del D.Lgs 217/05 disciplina la decorrenza delle promozioni per merito straordinario previste dall' art. 32 del medesimo decreto le quali, in combinato con l'art. 175 si applicano esclusivamente a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Vi sono però situazioni antecedenti a tale data, di personale che è deceduto o è rimasto gravemente ferito per fatti di servizio, i cui familiari nel primo caso, e gli interessati nel secondo, non possono beneficiare di tale diritto alla promozione, che di fatto si traduce in riconoscimento morale e emolumenti economici nelle pensioni di reversibilità ai primi, e giusti riconoscimenti ai secondi che hanno subito una menomazione per servire lo stato.

E non si comprende perché, per ragioni di equità, prima del 2006 non si possa avere diritto mentre dopo si, visto che negli altri corpi la normativa è sempre esistita.

Si chiede pertanto, tra tutte le altre numerose modifiche occorrenti al D.Lgs 217/05, di voler valutare la possibilità di estendere tale beneficio anche per fatti di rilevanza accaduti prima del 2006, almeno per quelli ove i vigili del fuoco siano stati formalmente riconosciuti "**vittima del dovere**" e/o "**vittima della criminalità**" e/o "**exitus per causa di servizio**" in diretta conseguenza di azioni e interventi volti a tutelare direttamente o indirettamente l'incolumità delle persone.

Tanto per citare un esempio, non certamente esaustivo, ci si riferisce ai 3 vigili del fuoco deceduti nel 1993 nella strage di Via Palestro a Milano, nonché a coloro che per il medesimo fatto hanno subito menomazioni permanenti e sono stati riconosciuti come "**vittima della criminalità**".

Ma ci si riferisce anche a coloro che siano rimasti coinvolti liberi dal servizio.

Resta inteso che le promozioni di cui sopra dovranno essere attribuite in sovrannumero senza essere riassorbite, cosicché sia lo stato, e non un altro collega, a dover coprire i costi di tale dovuto riconoscimento.

Qualora invece codesto ministero dovesse ritenere di poter già disporre in tal senso a legislazione vigente, saremmo felici di poterne prendere atto attraverso una circolare chiarificatrice.

Con l'occasione si chiede anche di sapere che fine abbia fatto il famoso "tavolo tecnico per la modifica del D.Lgs 217/05" i cui lavori sono stati sospesi in concomitanza con l'avvenuto riconoscimento della rappresentatività del CONAPO per poi essere dimenticati senza nemmeno sapere di cosa si è discusso in tutti gli incontri avuti tra amministrazione e OO.SS.

Si allega la nuova formulazione dell' art. 33 così come proposta dal CONAPO e resta in attesa di un cortese riscontro, vista l'importanza della problematica esposta.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

TESTO VIGENTE

Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Art. 33 - Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.
3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esaminata la proposta e sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottopone la medesima all'approvazione del Ministro.
4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verificano le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

- - -

TESTO MODIFICATO PROPOSTO DA

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL

Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Art. 33 - Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite in soprannumero rispetto alle vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.
2. Le promozioni per merito straordinario sono conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione.
3. Le promozioni per merito straordinario sono conferite altresì, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano stati riconosciuti vittime del dovere o vittime della criminalità in conseguenza di fatti di servizio ricompresi nell' art. 32, che hanno dato luogo alla proposta di promozione.
4. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esaminata la proposta e sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottopone la medesima all'approvazione del Ministro.
5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verificano le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
6. Per i soli fatti di servizio accaduti prima dell' entrata in vigore del presente decreto, gli aventi causa nelle condizioni di cui al comma 2 o i dipendenti nelle condizioni di cui al comma 3, nel termine perentorio di sei mesi dall' entrata in vigore del presente decreto, possono avanzare istanza di riconoscimento della promozione al comandante provinciale, o al dirigente dell'ufficio dei vigili del fuoco competente per servizio, il quale, raccolti tutti gli elementi utili all'istruttoria, qualora ravvisi i presupposti di cui all'art. 32, procede secondo quanto previsto dal comma 4.